



L'equità, i professori a contratto e la questione generazionale

Lettera aperta, 3 aprile 2007

Al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica
Al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale

e per conoscenza

Alla Presidenza della Repubblica
Alla Presidenza della Camera dei Deputati
Alla Presidenza del Senato della Repubblica
Ai Rettori e ai Presidi di Facoltà

Oggetto: L'equità, i professori a contratto e la questione generazionale

La docenza a contratto costituisce un'attività di natura continuativa nelle istituzioni universitarie, analoga per forma e per contenuto alla docenza di ruolo, ma soggetta a discriminazioni talmente profonde da aver prodotto la sacca meno retribuita di lavoro precario in Italia, nonostante l'alto livello formativo richiesto e le responsabilità coinvolte.

I docenti precari chiedono il riconoscimento, secondo un meccanismo non-arbitrario, del lavoro svolto, dell'esperienza e dei titoli accumulati, e uno sbocco positivo alla loro condizione di grave, iniqua precarizzazione nelle politiche di stabilizzazione dell'attuale governo.

Il quadro istituzionale

Nell'ultimo decennio, l'università italiana ha subito varie riforme, risultanti in due ordini concreti di cambiamento. Sul piano della didattica si sono moltiplicati i corsi di laurea di primo e di secondo livello, con la conseguente apertura di numerosi nuovi insegnamenti: certo un adeguamento necessario dopo decenni di stagnazione. Restano tuttavia dubbi sulla qualità della formazione, in particolare ai livelli avanzati di laurea specialistica e di dottorato, ovvero ai livelli di fatto più importanti per una società tecnologicamente avanzata. Sul piano dell'organizzazione interna del lavoro si è assistito, come per altre istituzioni pubbliche, a un'accentuata precarizzazione. L'emanazione di una legislazione ad hoc e la delega dell'autonomia alle singole università hanno spinto verso il basso le retribuzioni e hanno causato una riduzione delle tutele sociali per i docenti precari senza eguali dentro e fuori il mondo accademico italiano ed internazionale.

Chi sono i docenti precari?

Il contratto d'insegnamento di un corso ufficiale universitario prevede la piena responsabilità didattica e giuridica, inclusi la scelta di contenuti e metodi didattici, lo svolgimento concreto delle lezioni, la relazione con gli studenti, gli esami e la cura di tesi di laurea: esattamente le stesse responsabilità didattiche e giuridiche di un professore associato. Il massimo retributivo applicato nelle università è di circa 3.000 euro lordi per un corso di 5 crediti; la media è meno di 400 euro: sicché, per sopravvivere, molti professori a contratto sono costretti ad assumere annualmente diversi incarichi. La riforma Moratti fissa in 120 ore di insegnamento frontale (equivalenti a 20 crediti) il carico didattico di un professore associato; un docente a contratto riceve per la medesima attività una retribuzione lorda inferiore sull'ordine delle 5 volte, se prendiamo come termine di confronto i limiti salariali più elevati. Di recente è stata data la possibilità ai docenti di ruolo in riposo anticipato, che già godono della pensione, di stipulare contratti co. co. co. di diritto privato per l'insegnamento, riconducibili alla tipologia "Professori a contratto", ma con retribuzioni attestata attorno ai 30.000 euro lordi per 10 crediti, un'indicazione chiara di quale sia il valore effettivo della prestazione d'opera dei docenti precari. La bassissima retribuzione è ulteriormente penalizzante per il fatto che molti docenti precari sono spesso costretti a lavorare in diverse sedi simultaneamente, sostenendo onerose spese di viaggio senza alcun rimborso; né, dato il carattere a termine dell'impiego e l'irrisoria retribuzione, essi possono impegnarsi in progetti di trasferimento di residenza.

L'idea che i professori a contratto svolgano all'università solo una parte secondaria della loro vita professionale costituisce uno dei più nefasti fraintendimenti regolarmente proposti dai media. Il contratto di docenza prevede, oltre alle lezioni normalmente concentrate in un semestre, un impegno continuativo per tutte le attività didattiche e amministrative di competenza del docente. Se a ciò si aggiunge l'attività di studio e di ricerca necessaria per ottenere e adempiere il contratto (per giunta a proprie spese, non essendovi possibilità di attingere a fondi di ricerca), si comprende l'impossibilità di svolgere in modo corretto attività parallele: piuttosto, nella maggioranza dei casi si lavora continuativamente anche di sabato, di domenica e in agosto. Per le stesse ragioni, è falso che la maggior parte dei docenti a contratto sia rappresentata da professionisti esterni cooptati dagli atenei per arricchire l'offerta didattica con l'esperienza sul campo. Anzi, un professionista affermato difficilmente può soddisfare tutti gli obblighi didattici menzionati, e offre di norma un servizio peggiore.

Un ulteriore equivoco è costituito dalla convinzione, esposta anche dal Ministro Fabio Mussi nel videoforum di Repubblica il 25 Marzo 2007, secondo cui l'insegnamento a contratto deriverebbe da un'inutile proliferazione di corsi realizzata con un basso profilo. Il Decreto n. 242 del 21 maggio 1998 "Regolamento recante norme per la disciplina dei professori a contratto" stabilisce che i contratti possono essere stipulati con "studiosi od esperti di comprovata qualificazione professionale e scientifica" (art. 1) e che "le università e gli istituti di istruzione universitaria statali, con proprie disposizioni, determinano una specifica procedura di selezione, anche con appositi bandi, assicurando la pubblicità degli atti, la valutazione comparativa dei candidati e, in caso di rinnovo, la valutazione delle attività didattiche svolte dal docente" (art. 2). Il decreto pertanto prescrive veri e propri concorsi pubblici, e i docenti a contratto sono sottoposti a costante verifica della qualità del lavoro svolto, come dimostra - in un grande ateneo del nord Italia - la recente estromissione di alcuni di loro sulla base di una valutazione negativa da parte degli studenti.

Il citato Decreto n. 242 sancisce inoltre che "per sopperire a particolari e motivate esigenze

didattiche, le università e gli istituti di istruzione universitaria statali (...) possono stipulare con studiosi od esperti di comprovata qualificazione professionale e scientifica (...) contratti di diritto privato per l'insegnamento (...)” (art. 1). All'interno dei singoli atenei tale disposizione è applicata per colmare le carenze organiche del personale strutturato, a ribadire ancora una volta come la figura del professore a contratto non sia una presenza occasionale ma un ruolo di docenza pienamente integrato nella normale attività universitaria. Secondo le stesse stime del MUR, il ricorso alla docenza a contratto incide ormai per il 30-40% sui corsi universitari, con un totale di circa 48.000 contrattisti. I costi del blocco nel reclutamento ordinario e dell'aumento dell'offerta didattica sono dunque stati scaricati sulle spalle dei docenti a contratto, con un vero e proprio dumping sociale di Stato.

L'assenza di regole

Le difficili condizioni strutturali si riflettono nel rapporto che con l'università intrattengono i docenti precari, la cui attività - in mancanza di disincentivi per gli atenei - è diventata una condizione di lavoro continuativo e subordinato senza garanzie, spesso in alternanza ad assegni di ricerca, ad altre soluzioni contrattuali parasubordinate, a periodi di ricerca o d'insegnamento all'estero, in molti casi dopo il dottorato e il post-dottorato. Il protrarsi negli anni dello stato di precarietà comporta un'ampia gamma di ulteriori distorsioni contrattuali e di categoria. Per esempio, il docente a contratto non dispone di copertura sanitaria, gli è preclusa la possibilità di accendere mutui, di accumulare contributi pensionistici sufficienti, e la bassa retribuzione non consente l'accesso a piani assistenziali integrativi. Le condizioni di povertà (in senso proprio, secondo standard internazionalmente accettati) limitano la capacità riproduttiva e quindi la possibilità di contare su un sostegno familiare in vecchiaia, come almeno accadeva in epoca pre-moderna.

Anche l'eventualità dell'allontanamento dalla comunità accademica si realizza in condizioni di arbitrio selvaggio e non secondo un criterio meritocratico, con totale irresponsabilità da parte dell'istituzione universitaria. I processi di aggiustamento dei piani didattici o finanziari degli atenei si ripercuotono sul numero e sull'entità dei contratti di docenza attivati, di cui le facoltà possono disporre in piena libertà e senza l'obbligo di garantire alcun ammortizzatore sociale. I recenti e pesanti tagli al sistema universitario, ad esempio, hanno provocato un'ulteriore diminuzione delle retribuzioni. Il “licenziamento occulto”, per altro, avviene paradossalmente dopo un lungo percorso di precarietà in virtù di norme che dovrebbero limitarne la diffusione. Il citato “Regolamento recante norme per la disciplina dei professori a contratto” del 1998 introduce la limitazione secondo cui “i contratti (...) hanno durata annuale e sono rinnovabili per non più di sei anni” (art. 2). Oltre alla palese violazione dei diritti dei docenti, si disperdono esperienze e abilità acquisite con un danno notevole per la qualità del servizio didattico offerto.

Le politiche dell'attuale governo

I limiti di ordine sistemico-finanziario si sono combinati con i noti problemi del reclutamento accademico. La possibilità di accedere a condizioni normali di lavoro attraverso il meccanismo concorsuale, formalmente 'aperto', ha tenuto nel campo universitario molti docenti precari. Tuttavia, l'altissimo grado di arbitrarietà di giudizio assegnato alle commissioni dei concorsi ha di fatto perennemente precluso l'accesso ai soggetti meno favoriti. Oggi ci troviamo ad un passaggio cruciale. Il governo in carica ha annunciato o prodotto una serie di misure che, in

mancanza di correttivi, integrazioni e disposizioni specifiche rischiano di peggiorare la situazione.

La politica di stabilizzazione del lavoro precario disposta nella Finanziaria 2007 articolo 1, comma 519, riguardante la stabilizzazione su istanza dei lavoratori subordinati con contratto a termine, s'intende applicata al solo personale tecnico-amministrativo dell'università, mentre sembrerebbero per il momento rimanere esclusi i contratti subordinati e parasubordinati di ricerca e di didattica, compresa la tipologia "professori a contratto", nonostante in moltissimi casi si configuri di fatto un rapporto continuativo, strutturato e subordinato, facilmente dimostrabile con i titoli di insegnamento e scientifici accumulati, e soggetto a modalità d'ingresso concorsuali. D'altro canto, il piano di reclutamento straordinario prevede in realtà il normale ritmo concorsuale, addirittura in misura insufficiente a coprire il ricambio generazionale a medio e a lungo termine.

L'unico dato certo è il taglio dei fondi trasferiti all'università con la finanziaria 2007, che inesorabilmente si ripercuoterà sulla condizione dei lavoratori precari. Anziché fissare un limite minimo alla retribuzione dei contratti di insegnamento e assicurare i diritti, se ne limita per legge la percentuale, scelta che ancora un volta può ripercuotersi sulle persone piuttosto che sull'istituzione, rischiando di produrre un'ondata di licenziamenti occulti e di trasformare una misura 'contro il precariato' in una misura 'contro i precari'. Dopo anni di sfruttamento istituzionale selvaggio, illusioni evocate dai valori fondanti del sapere e promesse del riconoscimento delle attività svolte, un'intera generazione di docenti precari sembra doversi preparare a un'estromissione in massa.

Le misure correttive

Data la situazione descritta, molto si aspetta dalle prospettive aperte col ripensamento delle regole e dei meccanismi concorsuali in via di elaborazione presso il Ministero. A questo proposito è auspicabile che il progetto di revisione accolga due condizioni fondamentali:

il maggior riconoscimento, rigorosamente valutato, di tutti i titoli acquisiti, sia didattici che scientifici, e la traduzione esplicita di tale riconoscimento in misure procedurali;

l'attenzione a non escludere dalla eleggibilità la generazione più anziana dei precari, non fissando come criterio esclusivo il possesso del dottorato di ricerca, titolo che in Italia è entrato a regime solo di recente (l'attività accademica, didattica e di ricerca, protratta per molti anni, deve essere considerata un titolo di ammissibilità ai concorsi, tenuto conto del fatto che sarebbe un evidente paradosso e un'ingiustizia inaccettabile escludere dall'accesso a un posto di lavoro proprio chi quel posto di lavoro ricopre da anni).

Considerando che l'università soffre di una pesante carenza di organico, che il governo è altresì impegnato in una politica di stabilizzazione del lavoro, che per un decennio circa i docenti-precari e i ricercatori-precari in genere si sono fatti carico quasi esclusivo della crescita della formazione nelle università italiane costituendo parte integrante del personale, che all'interno della comunità accademica il processo di reclutamento ha spesso relegato ai margini i docenti precari, e che l'attuale situazione contravviene a numerose disposizioni della "Carta

Europea dei Ricercatori”, si richiede:

1. l’allargamento della possibilità di presentare istanza di stabilizzazione anche ai precari dell’università e, in particolare, ai docenti universitari precari di lunga data o, subordinatamente,
2. l’attribuzione di una qualificazione, sulla base della valutazione dei titoli, dell’attività didattica e di ricerca dei docenti e dei ricercatori precari, da parte della comunità scientifica nazionale e internazionale, per la successiva immissione programmata nel corrispondente ruolo accademico o di ricerca, con dotazione di risorse finanziarie;
3. la messa a punto di un meccanismo di riconoscimento non arbitrario dei titoli didattici e scientifici in tutti gli ordini di concorso universitari e la loro valorizzazione oggettiva e quantificata, tenendo in particolare conto che i titoli didattici, di supervisione e la considerazione delle qualifiche universitarie sono esplicitamente indicati come criteri fondamentali di valutazione nel “Codice di condotta per l’assunzione dei ricercatori” adottato dalla Commissione Europea nel 2005;
4. l’immediata disposizione di una retribuzione minima e delle dovute garanzie menzionate nella “Carta europea dei ricercatori” per tutti i docenti e i ricercatori precari, qualunque sia la tipologia contrattuale applicata, anche in regime di prestazioni co. co. co. di diritto privato per l’insegnamento: la retribuzione minima deve essere fissata su scala nazionale tenendo conto del costo sostenuto dall’università per analoga attività da parte del personale di ruolo, maggiorato di una quota compensativa per la temporalità del rapporto; l’accesso dei docenti e dei ricercatori precari ai fondi di ricerca e ai rimborsi per le missioni; la possibilità ufficiale e trasparente per i docenti e i ricercatori precari di firmare i progetti di tesi di laurea che già seguono di fatto, facendo emergere lavoro spesso gravoso e occulto;
5. lo studio di percorsi d’inserimento dei docenti e dei ricercatori precari in altri ambiti dell’amministrazione pubblica (scuola secondaria, ministeri, enti locali ecc.), ovvero il riconoscimento dei titoli accademici negli altri settori.

Rete Nazionale Ricercatori Precari